

FAQ - BANDO SCUOLE

“IL LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO COME OGGETTO E STRUMENTO DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE” 2025

PIANO NAZIONALE CINEMA E IMMAGINI PER LA SCUOLA A.S. 2025/2026

CARATTERISTICHE DEI PROGETTI

QUALI SONO LE AZIONI PER CUI È POSSIBILE PRESENTARE LA CANDIDATURA?

Ai sensi dell'articolo 1 “Oggetto e definizioni”, il presente bando disciplina le modalità di concessione di contributi destinati a istituzioni scolastiche statali e paritarie, singole o organizzate in rete, per la realizzazione di progetti di promozione e sensibilizzazione in tema di educazione all'immagine rivolti agli studenti e alle studentesse e finalizzati alla conoscenza, comprensione e utilizzo del linguaggio cinematografico e audiovisivo, o, nella più ampia libertà metodologica ed espressiva, prevedere la realizzazione a scopo educativo e formativo di opere audiovisive, attraverso tre azioni:

- A.1 “CinemaScuola LAB – azione destinata alle istituzioni scolastiche secondarie di I e II grado”;
- A.2 “CinemaScuola LAB – azione destinata alle scuole dell'infanzia e primarie”;
- A.3 “Visioni Fuori-Luogo” linea destinata alle istituzioni scolastiche secondarie di I e II grado.

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELLE TRE SPECIFICHE AZIONI?

Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, le tre azioni sono così descritte:

➤ **A.1 “CinemaScuola LAB – azione destinata alle istituzioni scolastiche secondarie di I e II grado”**

L'attività didattica della proposta è finalizzata:

- all'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini per contrastare l'analfabetismo iconico;
- al potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni da parte del personale scolastico e degli studenti;
- alla formazione di un pubblico consapevole, a favorire la comprensione critica del presente e a promuovere la capacità di dialogare con la “rivoluzione digitale” in atto;
- all'erogazione di elementi di conoscenza teorico/pratica di una o più fasi in cui si articola la realizzazione di un prodotto cinematografico (lungometraggio, cortometraggio, documentario, ecc.)

Per l'Azione “CinemaScuola LAB – secondarie di I e II grado” l'attività laboratoriale/seminariale potrà prevedere anche:

- l'approfondimento teorico relativo alle fasi necessarie alla realizzazione di un prodotto audiovisivo (stesura della sceneggiatura, realizzazione di riprese video, cura dell'illuminamento e

della fotografia, studio del suono e dell'editing audiovisivo e apprendimento dei rudimenti di post-produzione, ecc.);

- l'attività pratica e la possibilità di condividere un'esperienza, individuale o collettiva, sviluppando abilità sotto la guida di uno o più esperti, rispetto a una o più delle fasi sopra citate.

I risultati dell'Azione "CinemaScuola LAB - secondarie di I e II grado" devono avvicinare lo studente alla conoscenza critica del linguaggio cinematografico e audiovisivo; alla comprensione critica delle abilità/capacità presenti nelle professioni e nelle competenze presenti nei singoli mestieri necessari a chi opera nel settore dell'audiovisivo.

Le proposte progettuali presentate da istituzioni scolastiche di I o II grado possono coinvolgere anche le scuole dell'infanzia e le primarie.

➤ **A.2 "CinemaScuola LAB – azione destinata alle scuole dell'infanzia e primarie"**

L'attività didattica della proposta è finalizzata:

- all'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini per contrastare l'analfabetismo iconico;
- al potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni da parte del personale scolastico e degli studenti;
- alla formazione di un pubblico consapevole, a favorire la comprensione critica del presente e a promuovere la capacità di dialogare con la "rivoluzione digitale" in atto;
- all'erogazione di elementi di conoscenza teorico/pratica di una o più fasi in cui si articola la realizzazione di un prodotto cinematografico (lungometraggio, cortometraggio, documentario, ecc.).

I risultati dell'Azione "CinemaScuola LAB - infanzia e primarie" devono avvicinare lo studente alla conoscenza critica del linguaggio cinematografico e audiovisivo con particolare riferimento all'educazione ai media e al loro funzionamento con riguardo alla fascia d'età dei destinatari.

➤ **A.3 "Visioni Fuori-Luogo" linea destinata alle istituzioni scolastiche secondarie di I e II grado**

Progetti proposti esclusivamente da scuole situate in aree a rischio e/o aree periferiche e/o nelle zone più disagiate del Paese e/o scuole interessate dal fenomeno della dispersione scolastica che attraverso il percorso ed il processo produttivo di realizzazione di un'opera audiovisiva (cortometraggio, mediometraggio, serie tv, web serie e videogioco) contribuiscano a far comprendere il presente, con particolare riferimento al territorio in cui ha sede il plesso scolastico. I progetti dovranno prevedere il coinvolgimento attivo degli studenti e delle studentesse nelle varie fasi di realizzazione di almeno un'opera audiovisiva e dovranno avere come protagonista il territorio e il contesto culturale, paesaggistico e sociale di riferimento osservati e raccontati attraverso gli occhi degli studenti e delle studentesse. Il progetto dovrà essere articolato nelle varie fasi di lavoro, indicando le attività laboratoriali che verranno avviate in coerenza con il prodotto finale.

I PROGETTI DEVONO AVERE DELLE CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE?

Ai sensi dell'articolo 4 "Requisiti di ammissibilità", tutte le iniziative progettuali devono:

- descrivere e prevedere l'impiego di un "kit didattico". Per "kit didattico" si intende l'elenco dei materiali didattici utili per lo svolgimento delle attività (supporti didattici cartacei, informatici, multimediali, audiovisivi e format di apprendimento), da presentare in relazione alle metodologie e tecniche di insegnamento;
- svolgersi a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria e fino al 30 maggio 2026;
- prevedere attività rivolte a studenti e docenti durante l'anno scolastico;
- avvalersi di un responsabile scientifico di comprovata esperienza nel settore, interno o esterno all'istituzione scolastica, purché non coincidente con il legale rappresentante.

CHI SONO I DESTINATARI DEI PROGETTI?

I destinatari dei progetti devono essere studenti e personale scolastico delle scuole di ogni ordine e grado interessate dalle diverse azioni.

SONO PRESENTI DELLE SPECIFICHE TEMATICHE CUI RIFERIRE I PROGETTI?

Le attività devono riguardare l'educazione all'immagine, come indicato all'articolo 1, comma 6 del bando. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il bando ha la finalità di generare ricadute socio-culturali ed effetti educativi nel mondo della scuola di ogni ordine e grado riferiti in particolare alle seguenti tematiche: contrasto al bullismo e al cyberbullismo; dispersione scolastica; educazione alla legalità; educazione ambientale; inclusione studenti in situazione di disabilità e alunni stranieri; pari opportunità, sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e di genere; educazione civica; contrasto alla pirateria audiovisiva.

È NECESSARIO TRATTARE UNA O PIÙ DELLE SUDETTE TEMATICHE?

No, tuttavia, come indicato nel Bando la valutazione del criterio 1 a) "Qualità, valore sociale, culturale ed educativo del progetto in relazione agli obiettivi del bando/azione" terrà conto in particolare anche delle suddette tematiche.

LE INIZIATIVE PRESENTATE POSSONO PREVEDERE COSTI DA PARTE DEI DESTINATARI (ES. BIGLIETTO DI INGRESSO O QUOTA DI ADESIONE)?

No. Come indicato all'articolo 9, comma 2, tutte le iniziative realizzate nell'ambito del presente bando non dovranno prevedere oneri a carico dei partecipanti, personale scolastico, studenti e accompagnatori; non potranno essere previsti biglietti di ingresso, abbonamenti o qualunque altra forma di introito, né potranno essere commercializzate le opere audiovisive e i prodotti eventualmente realizzati nell'ambito del finanziamento.

LE INIZIATIVE PROGETTUALI POSSONO PREVEDERE LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA AUDIOVISIVA?

Sì, le proposte progettuali candidate all'Azione A.3 "Visioni Fuori-Luogo" devono obbligatoriamente prevedere la realizzazione di un'opera audiovisiva. Invece le proposte candidate alle Azioni A.1 e A.2 "Cinema Scuola LAB" non hanno questo obbligo e possono prevedere la realizzazione di opere

audiovisive come esito delle attività, che contemplino il coinvolgimento attivo dei destinatari del bando. Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, i contenuti e le finalità degli eventuali prodotti audiovisivi realizzati nell'ambito delle iniziative sostenute, non devono avere carattere: che inciti alla violenza o all'odio basato su differenza di razza, sesso, religione o nazionalità, e/o pornografico, e/o di natura commerciale, promozionale o pubblicitaria e devono essere adatte ad un pubblico di età scolastica.

L'EVENTUALE OPERA AUDIOVISIVA PUÒ ESSERE REALIZZATA DA SOLI PROFESSIONISTI?

No. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera i), i progetti devono coinvolgere attivamente gli studenti nell'eventuale realizzazione di opere audiovisive quale esito delle attività didattiche e formative del progetto.

PER L'AZIONE A.3 "VISIONI FUORI-LUOGO", COME SI INDIVIDUANO LE AREE A RISCHIO E/O AREE PERIFERICHE E/O ZONE PIÙ DISAGIATE DEL PAESE E/O SCUOLE INTERESSATE DAL FENOMENO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA?

È lasciata al proponente la facoltà di descrivere, presentando informazioni e dati a supporto, le criticità del proprio territorio all'interno del modulo di candidatura, utile a motivare la presentazione della domanda per questa specifica linea di azione.

POSSO PARTECIPARE ALL'AZIONE A.3 "VISIONI FUORI-LUOGO" E NON PRODURRE ALMENO UN'OPERA AUDIOVISIVA?

No, i progetti per questa linea di azione dovranno prevedere il coinvolgimento attivo degli studenti e delle studentesse nelle varie fasi di realizzazione di almeno un'opera audiovisiva, che dovrà avere come protagonista il territorio e il contesto culturale, paesaggistico e sociale di riferimento, osservati e raccontati attraverso gli occhi degli studenti e delle studentesse.

PUÒ UNA SCUOLA PRESENTARE UNA PROPOSTA PROGETTUALE CON I MEDESIMI CONTENUTI PRESENTATI DA UN'ALTRA/DA ALTRE SCUOLE E CON I MEDESIMI PARTNER?

No, ai sensi dell'articolo 3, comma 12, le proposte progettuali dovranno essere ideate in base alle specifiche esigenze e necessità educative dell'istituzione scolastica capofila e di quelle eventualmente coinvolte nelle attività, pena l'esclusione delle candidature che presentano i medesimi contenuti di altre proposte progettuali presentate da altre scuole con i medesimi partner.

LE ATTIVITÀ PROGETTUALI POSSONO VALERE COME PCTO (PERCORSI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO)?

Sì, previa stipula di una convenzione tra l'ente e la scuola.

COSA SI INTENDE PER KIT DIDATTICO E QUALI MATERIALI DEVONO ESSERE INCLUSI?

Per "kit didattico" si intende l'elenco dei materiali didattici utili per lo svolgimento delle attività, ad esempio: supporti didattici cartacei, informatici, multimediali, audiovisivi e format di

apprendimento, nonché materiali che favoriscano la lettura critica del linguaggio audiovisivo e la conoscenza del processo produttivo di un film.

TEMPISTICHE DI SVOLGIMENTO

QUANDO DOVRANNO ESSERE SVOLTE LE INIZIATIVE?

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e) le attività progettuali sostenute con il presente bando potranno essere realizzate a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria e fino al 30 maggio 2026.

LE INIZIATIVE POSSONO SVOLGERSI ESCLUSIVAMENTE IN PERIODO EXTRASCOLASTICO (PERIODO ESTIVO)?

No. Secondo l'articolo 4, comma 1, lettera f) i progetti devono prevedere attività rivolte a studenti e docenti durante l'anno scolastico.

QUANDO POSSO AVVIARE LE ATTIVITÀ?

Ai sensi dell'articolo 8 comma 5, a seguito dell'accettazione del contributo, il soggetto beneficiario potrà avviare le attività, senza attendere ulteriori comunicazioni da parte dei Ministeri.

È POSSIBILE SVOLGERE LE ATTIVITÀ PROGETTUALI ANCHE IN ORARIO EXTRACURRICOLARE?

Sì, è possibile.

CARATTERISTICHE DEI SOGGETTI CAPOFILA

QUALI ISTITUZIONI SCOLASTICHE POSSONO PRESENTARE CANDIDATURA?

Ai sensi dell'articolo 3 "Soggetti richiedenti" le richieste di contributo possono essere presentate:

- per l'azione A.1 "CinemaScuola LAB - secondaria di I e II grado", da istituzioni scolastiche ed educative statali e paritarie secondarie di I e di II grado;
- per l'azione A.2 "CinemaScuola LAB - infanzia e primaria", da istituzioni scolastiche ed educative statali e paritarie di infanzia e primarie;
- per l'azione A.3 "Visioni Fuori-Luogo", da istituzioni scolastiche ed educative statali e paritarie secondarie di I e II grado situate esclusivamente in aree a rischio, aree periferiche e nelle zone più disagiate del Paese ed interessate dal fenomeno della dispersione scolastica.

COSA SI INTENDE PER "CAPOFILA"?

Il soggetto capofila è l'istituzione scolastica che presenta la candidatura, singola o in rete. Nell'ambito di un accordo formalizzato, è il soggetto deputato a svolgere tutte le attività amministrative previste anche per conto degli altri soggetti e di coordinarne l'azione al fine di raggiungere obiettivi condivisi, come in questo caso lo sviluppo di un progetto specifico.

L'istituto capofila è tenuto a rispettare gli obblighi previsti a bando, le tempistiche di rendicontazione e di realizzazione progettuale previste dal bando pena la mancata assegnazione del saldo o, in caso di inadempienze particolarmente gravi, la revoca dell'intero contributo.

COSA SI INTENDE PER "SOGGETTO BENEFICIARIO"?

Il soggetto beneficiario è il soggetto capofila che, a seguito della pubblicazione della graduatoria, accetta il contributo ed ottiene le risorse finanziarie per la realizzazione del progetto. Invece i beneficiari dei progetti sono i relativi destinatari delle attività, ovvero studenti e personale scolastico delle scuole di ogni ordine e grado.

POSSO PRESENTARE PIÙ DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE A VALERE SUL PRESENTE BANDO IN QUALITÀ DI CAPOFILA?

No. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ciascuna istituzione scolastica capofila può presentare una sola proposta progettuale, individuando una tra le azioni previste dal bando, azioni A.1, A.2, A.3.

POSSO ESSERE CAPOFILA DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE A VALERE SUL PRESENTE BANDO E PRENDERE PARTE, COME ISTITUZIONE SCOLASTICA, IN QUALITÀ DI SPETTATORI A FESTIVAL E RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE SOSTENUTE NELL'AMBITO DEI BANDI "IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO A SCUOLA – PROGETTI DI RILEVANZA TERRITORIALE" E "IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO A SCUOLA – PROGETTI DI RILEVANZA NAZIONALE"?

Sì, ai sensi dell'articolo 3, comma 11, le istituzioni scolastiche singole o capofila di una rete, nonché tutte le istituzioni scolastiche facenti parte della rete, hanno l'opportunità di prendere parte in qualità di spettatori a festival e rassegne cinematografiche sostenute nell'ambito dei bandi "Il Cinema e l'Audiovisivo a scuola – progetti di rilevanza territoriale" 2025 e "Il Cinema e l'Audiovisivo a scuola – progetti di rilevanza nazionale" 2025.

COSA SI INTENDE PER "SCUOLA SINGOLA" E "SCUOLA IN RETE"?

- Scuola singola: istituzione scolastica che presenta il progetto in forma individuale, senza prevedere collaborazioni con altri istituti scolastici.
- Scuola in rete: istituzione scolastica che presenta il progetto insieme ad altre Istituzioni scolastiche, che aderiscono al progetto.

SONO UNA "SCUOLA IN RETE". POSSO PRENDERE PARTE A PIÙ PROGETTI?

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, le scuole facenti parte della rete possono prendere parte a non più di 3 progetti complessivi tra le azioni previste dal presente bando, azioni A.1, A.2, A.3.

SONO UN ISTITUTO COMPRENSIVO (I.C.) CHE COMPRENDE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE E INTENDO PARTECIPARE COME SOGGETTO CAPOFILA ALL'AZIONE

“CINEMASCUOLA LAB” A QUALE DELLE DUE TIPOLOGIE DI AZIONI PREVISTE DAL BANDO DEVO CANDIDARE IL PROGETTO?

Dipende dai plessi e quindi dagli studenti che si intende coinvolgere. Se il progetto è destinato esclusivamente alle scuole primarie il progetto deve essere candidato all'azione A.2 “CinemaScuola LAB - infanzia e primarie”. Se invece il progetto coinvolge anche o esclusivamente scuole secondarie di I e II grado, il progetto può essere presentato per la linea A.1 “CinemaScuola LAB - secondarie di I e II grado”.

L’ISTITUTO COMPRENSIVO (I.C.) PUÒ ESSERE CONSIDERATA RETE DI SCUOLE?

No. La rete è intesa fra più istituti scolastici, non fra singoli plessi afferenti al medesimo Istituto Comprensivo.

SONO UNA SCUOLA CAPOFILA CHE HA IN CORSO NELL’A.S. 2024/25 UN PROGETTO FINANZIATO NELL’AMBITO DEL BANDO CIPS 2023. POSSO PRESENTARE UN PROGETTO PER IL BANDO CIPS 2025, DA SVOLGERSI NELL’ANNO SCOLASTICO 2025/2026?

Sì, è possibile.

PARTNER E PROFESSIONALITÀ COINVOLTE

COSA SI INTENDE PER “PARTNER DI PROGETTO”?

Il Partner di progetto è l’ente in “rete” con il soggetto capofila e con il quale è stato siglato un accordo di collaborazione per la progettazione e/o attuazione del progetto. Il soggetto partner può essere sia un ente pubblico sia un ente privato.

È OBBLIGATORIO AVERE UN PARTNER DI PROGETTO?

Sì, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, le richieste dovranno essere presentate da istituzioni scolastiche singole o organizzate in reti di scuole, in partenariato con uno o più enti attivi nella promozione di attività socio-culturali e nello specifico settore dell’educazione all’immagine “per” e “nelle” scuole di ogni ordine e grado.

CHI PUÒ ESSERE ENTE PARTNER DI PROGETTO?

Possono essere: Enti del terzo settore (ETS) individuati dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117 del 2017) e i soggetti di diritto pubblico e privato diversi dalle persone fisiche, aventi come finalità statutaria o attività prevalente la promozione del cinema e dell’audiovisivo con particolare riferimento all’educazione all’immagine “per” e “nelle” scuole di ogni ordine e grado e alla promozione del pubblico giovane e/o la promozione di attività socio-culturali.

DEVO FARE UN BANDO DI GARA PER SELEZIONARE I PARTNER DI PROGETTO?

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, le istituzioni scolastiche procedono all'individuazione del partner nel rispetto dei principi della normativa vigente.

L'ENTE PARTNER COINVOLTO PUÒ PARTECIPARE A PIÙ PROGETTI A VALERE SUL PRESENTE BANDO?

Sì, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, gli enti individuati possono partecipare fino ad un massimo di 2 progetti a valere sul presente bando.

Invece ai sensi dell'articolo 3, comma 10, gli enti locali, gli Istituti di Istruzione Superiore Statali (Università, AFAM e ITS), gli uffici scolastici regionali e le sale cinematografiche possono aderire in qualità di partner a più progetti, a valere sul presente bando.

L'ENTE PARTNER COINVOLTO PUÒ ESSERE CAPOFILA DI UN PROGETTO A VALERE SUGLI ALTRI DUE BANDI DEL PNCIS 2025 PER ATTIVITÀ DA SVOLGERSI NELL'A.S. 25/26?

Sì. Si invitano gli enti ad approfondire sui bandi e sulle relative FAQ.

L'ENTE PARTNER COINVOLTO PUÒ ESSERE PARTNER DI PROGETTI A VALERE SUGLI ALTRI DUE BANDI DEL PNCS 2025 PER ATTIVITÀ DA SVOLGERSI NELL'A.S. 25/26?

Sì. Si invitano gli enti ad approfondire sui bandi e sulle relative FAQ.

DEVO NECESSARIAMENTE FORMALIZZARE L'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL PARTNER DI PROGETTO?

Sì. Ai sensi dell'articolo 5, comma 5 lettera b), è necessario, ai fini dell'ammissibilità della domanda, avere un accordo di collaborazione con almeno un partner, di cui all'articolo 3 comma 5. Gli accordi di collaborazione con i partner devono essere redatti secondo il modello scaricabile all'interno del modulo di candidatura in piattaforma, e sottoscritti da entrambe le parti in firma autografa o digitale. Si specifica che i documenti scaricabili dalla piattaforma sono solo dei modelli, che possono essere adattati alle specifiche esigenze di progetto purché mantengano i dati minimi necessari ad individuare i partner e il loro ruolo svolto da progetto.

È OBBLIGATORIO ALLEGARE ALLA DOMANDA GLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON I PARTNER?

Sì, è obbligatorio. Ai fini della valutazione di merito non saranno presi in considerazione i partner privi di accordo di collaborazione siglati da entrambe le parti così come le reti di scuole non definite dall'accordo. Si ricorda che è necessario, ai fini dell'ammissibilità della domanda, avere almeno un partner (di cui all'articolo 3 comma 5) con il quale è stato sottoscritto un accordo di collaborazione.

POSSO FAR FIRMARE AI PARTNER IN MODO AUTOGRAFO L'ACCORDO DI COLLABORAZIONE?

Sì. Come indicato all'articolo 5, comma 5, lettera b) gli accordi di collaborazione con l'ente o gli enti partner dovranno essere sottoscritti in firma autografa o digitale dai legali rappresentanti.

È DISPONIBILE UN MODELLO PER SOTTOSCRIVERE L'ACCORDO CON IL PARTNER?

Sì. È disponibile in piattaforma un modello da utilizzare che può essere ulteriormente personalizzato. Il modello deve riportare la dichiarazione dell'ente partner di adesione a massimo 2 progetti stabilito a valere sul presente bando.

COSA SUCCEDDE SE IL PROPRIO PARTNER ADERISCE A PIÙ DI 2 PROGETTI?

I partner con accordi di collaborazione sottoscritti oltre il limite consentito, come indicato al comma 9 dell'art. 3 del presente bando, salvo quelli rientranti nelle tipologie di cui al comma 10 del medesimo art. 3. Qualora uno o più partner superino il numero massimo di accordi consentiti, ai fini della valutazione di merito dei progetti, verranno presi in considerazione i partenariati presentati dalle istituzioni scolastiche in ordine di arrivo della domanda di candidatura ed entro i limiti consentiti.

SONO UNA SCUOLA, POSSO ESSERE PARTNER?

No. Ai sensi dell'articolo 3, comma 6, sono escluse in qualità di partner, indipendentemente dalla forma giuridica, le istituzioni scolastiche statali e paritarie. Le scuole sono considerate "beneficiarie" delle attività e dovranno compilare l'apposito accordo di adesione.

UN LIBERO PROFESSIONISTA PUÒ ESSERE PARTNER?

No. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, i singoli liberi professionisti non sono considerati enti partner.

SONO UNA CINETECA, POSSO ESSERE PARTNER DI DUE O PIÙ PROGETTI A VALERE SUL PRESENTE BANDO?

No, le Cineteche come gli altri enti, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, possono partecipare come partner fino ad un massimo di 2 progetti a valere sul presente bando.

SONO UN ISTITUTO SUPERIORE STATALE (UNIVERSITÀ, AFAM, ITS), POSSO ESSERE PARTNER DI DUE O PIÙ PROGETTI A VALERE SUL PRESENTE BANDO?

Sì, ai sensi dell'articolo 3, comma 10.

SONO UNA SALA CINEMATOGRAFICA, POSSO ESSERE PARTNER DI PIÙ PROGETTI A VALERE SUL PRESENTE BANDO?

Sì, ai sensi dell'articolo 3 comma 10.

È POSSIBILE MODIFICARE O INTEGRARE I PARTNER DI PROGETTO IN FASE DI REALIZZAZIONE?

Si, ma i beneficiari sono tenuti a comunicare e opportunamente motivare tutte le variazioni progettuali che dovessero intervenire in qualsiasi momento, ogni variazione rispetto agli elementi, ai dati e alle informazioni comunicati nella domanda di partecipazione, compresa l'eventuale sostituzione del responsabile scientifico in fase di realizzazione del progetto.

Come indicato all'Art. 12 "Revoca e decadenza del contributo", la DG Cinema e audiovisivo, d'intesa con il MIM, può revocare, in tutto o in parte, il contributo assegnato qualora eventuali modifiche apportate all'iniziativa determinino un sostanziale scostamento nella natura e negli obiettivi dell'iniziativa medesima.

CHI È UN "OPERATORE DI EDUCAZIONE VISIVA A SCUOLA"?

Sono gli "operatori" selezionati nell'ambito del "Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola", il cui elenco è pubblicato nella sezione "Formazione" del sito <https://cinemaperlascuola.istruzione.it/> che sarà oggetto di aggiornamento.

IL COINVOLGIMENTO DI UN "OPERATORE DI EDUCAZIONE VISIVA A SCUOLA" VIENE PRESO IN CONSIDERAZIONE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DI MERITO?

Si, il coinvolgimento degli "Operatore di Educazione visiva a Scuola" viene considerato in sede di valutazione.

POSSO AVVALERMICI DI UN "OPERATORE DI EDUCAZIONE VISIVA A SCUOLA" ANCHE SE QUESTO PRENDE PARTE GIÀ AD ALTRI PROGETTI?

Si. È opportuno verificare con il professionista la sua disponibilità effettiva a collaborare ad altri progetti nello stesso anno scolastico.

È NECESSARIO SOTTOSCRIVERE UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON GLI ESPERTI FORMATORI DEL PROGETTO OPERATORI DI EDUCAZIONE VISIVA A SCUOLA?

Si, in caso di collaborazione con un esperto presente nell'elenco degli Operatori di Educazione Visiva a Scuola è necessaria la sottoscrizione di un accordo di collaborazione, secondo il modello presente in piattaforma. Si specifica che tale accordo equivale a una dichiarazione di impegno, sia per il soggetto proponente che per il professionista coinvolto.

In sede di istruttoria della domanda possono essere effettuate verifiche, ivi inclusa la richiesta formale di dichiarazione da parte dell'operatore relativamente agli enti e/o scuole con i quali sono stati sottoscritti accordi di collaborazione.

Ai fini della valutazione di merito non saranno prese in considerazione le eventuali collaborazioni con gli "Operatori di educazione visiva a scuola", se privi di accordo di collaborazione sottoscritto in firma digitale dal legale rappresentante del soggetto richiedente e dal professionista.

Si ricorda, inoltre, che, qualora in fase di rendicontazione venissero riscontrate modifiche sostanziali al progetto e ai requisiti dichiarati in fase di richiesta, la DG Cinema e audiovisivo, d'intesa con il MIM, può revocare, in tutto o in parte, il contributo assegnato.

POSSO FAR FIRMARE AGLI OPERATORI DI EDUCAZIONE VISIVA A SCUOLA IN MODO AUTOGRAFO L'ACCORDO DI COLLABORAZIONE?

No. Come indicato all'articolo 5, comma 6, lettera e) gli accordi di collaborazione con gli Operatori di educazione visiva a scuola" selezionati nell'ambito del "Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola", deve essere sottoscritto in firma digitale, a pena inammissibilità del documento.

PER LE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE POSSO RIVOLGERMI AD ESPERTI CHE NON SONO NELLA LISTA DEGLI "OPERATORI DI EDUCAZIONE VISIVA A SCUOLA" SELEZIONATI ALL'INTERNO DEL "PIANO NAZIONALE CINEMA E IMMAGINI PER LA SCUOLA?"

Si. Si fa presente che tutte le iniziative progettuali devono disporre e/o avvalersi di una rete di formatori per la realizzazione del progetto e che la qualità dei professionisti coinvolti sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione. Si ricorda che il singolo libero professionista non può comunque essere considerato partner.

CHE COMPITI HA IL RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL PROGETTO?

Il responsabile scientifico di comprovata esperienza nel settore, interno o esterno all'istituzione scolastica, purché non coincidente con il legale rappresentante, che oltre a garantire la qualità della proposta formativa avrà il compito di monitorare e controllare l'andamento del progetto in riferimento agli obiettivi dichiarati in fase di candidatura, anche sotto il profilo organizzativo e gestionale, in collaborazione con il Dirigente Scolastico (di seguito DS) e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (di seguito DSGA). Il responsabile scientifico dovrà:

- definire i contenuti della proposta formativa, che dovranno essere concordati e approvati dal DS;
- coordinare il team di progetto;
- garantire l'uso efficace delle risorse in collaborazione con il DS e il DSGA;
- assicurare che gli obiettivi del progetto vengano raggiunti entro le tempistiche previste;
- gestire il rapporto con i partner;
- supervisionare la creazione di tutti gli eventuali prodotti realizzati nell'ambito delle attività;
- monitorare lo stato del progetto e riferire al DS sullo stato di avanzamento del progetto;
- essere responsabile e firmare congiuntamente al DS la relazione finale di progetto.

SONO UN RESPONSABILE SCIENTIFICO, POSSO PRENDERE PARTE A PIÙ PROGETTI PRESENTATI PER QUESTO STESSO BANDO?

No. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera h) i progetti devono avvalersi di un responsabile scientifico che non abbia assunto il medesimo incarico in altri progetti per questo stesso bando. Nel caso in cui il responsabile scientifico ricopra l'incarico in più progetti, sarà ammissibile il progetto che risulterà essere pervenuto per primo.

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL PROGETTO PUÒ COINCIDERE CON IL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL CAPOFILA?

No, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g).

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL PROGETTO PUÒ ESSERE SOSTITUITO IN FASE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO?

Sì, ma ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a) i beneficiari sono tenuti a comunicare e opportunamente motivare tutte le variazioni progettuali che dovessero intervenire in qualsiasi momento, ogni variazione rispetto agli elementi, ai dati e alle informazioni comunicati nella domanda di partecipazione, compresa l'eventuale sostituzione del responsabile scientifico in fase di realizzazione del progetto.

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO PUÒ RICOPRIRE ANCHE IL RUOLO DI FORMATORE NELL'AMBITO DELLO STESSO PROGETTO?

Sì, trattandosi di un professionista del settore, il responsabile scientifico può ricoprire anche il ruolo di formatore nell'ambito dello stesso progetto.

DEVO EFFETTUARE UNA SELEZIONE PER COINVOLGERE I PROFESSIONISTI?

A) Professionisti appartenenti a un ente del Terzo Settore partner

Nel caso in cui i professionisti appartengano ad un ente del Terzo Settore (ETS) già partner di progetto, selezionati con manifestazione di interesse **non è necessario effettuare alcuna selezione** purché l'Accordo con il partner preveda l'impiego diretto delle risorse umane dell'ente.

Riferimenti normativi

- **D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117** (Codice del Terzo Settore), in particolare l'**art. 55**, che introduce i principi di co-programmazione e co-progettazione tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore.

B) Professionisti già iscritti all'elenco degli operatori di educazione visiva a scuola

Qualora sia necessario selezionare professionisti iscritti all'elenco degli operatori di educazione visiva a scuola (e sul territorio siano disponibili più candidati con tale qualifica), occorre **avviare una procedura selettiva con comparazione dei curriculum, ristretta** a chi è iscritto in detto elenco.

Riferimenti normativi

- **D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165**, in particolare l'**art. 7, commi 6 e 6-bis**, che disciplina il conferimento di incarichi individuali da parte di Pubbliche Amministrazioni, imponendo la procedura comparativa.

C) Esperti esterni non appartenenti a enti partner

Nel caso di esperti **esterni** che non appartengono a enti partner, è necessario **avviare una procedura selettiva con comparazione dei curriculum, aperta a tutti** coloro che posseggano i requisiti richiesti.

Riferimenti normativi

- **D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165**, art. 7, commi 6 e 6-bis, per la disciplina delle selezioni comparative di professionisti esterni.

D) Figure interne

Nel caso di figure interne all'istituzione scolastica (tutor ed esperti) occorre fare un avviso interno o in alternativa le figure possono essere selezionate dal collegio dei docenti.

In generale l'istituzione scolastica, per tutto quanto non previsto da Bando, deve riferirsi alla normativa vigente ed attivare le necessarie procedure di selezione.

I PARTNER DI PROGETTO DEVONO ESSERE ISCRITTI AL MEPA?

L'articolo 21 comma 1 del nuovo codice dei contratti prevede la digitalizzazione «Ciclo di vita dei contratti pubblici» la cui attività deve essere gestita attraverso **piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili.**

La piattaforma digitale della scuola è il **Mepa**, di conseguenza:

- **se i partner di progetto sono operatori economici e se l'importo dell'affidamento è superiore a 5000 euro escluso iva, le procedure di affidamento devono essere gestite sul Mepa;**
- nel caso in cui **l'importo dell'affidamento non supera 5000 euro** e lo stesso viene fatto "fuori Mepa", il **CIG** deve essere emesso tramite piattaforma PCP di Anac in particolare deve essere trasmessa la scheda Anac "AD5 - Affidamento diretto di appalti di importo inferiore a 5.000 euro";
- **in caso di affidamenti ad enti del terzo settore** non è necessario l'uso delle piattaforme digitali ma è **comunque necessaria l'emissione del CIG tramite piattaforma PCP di Anac** in particolare deve essere trasmessa la scheda Anac "P5 - Contratti esclusi o estranei, soggetti a sola tracciabilità". Infatti l'operazione rientra tra i "contratti esclusi" (Parte II, Titolo III D.Lgs. 36/2023) per i quali non è obbligatorio l'uso del MEPA, ma l'obbligo di CIG persiste in quanto si tratta di contratti soggetti solo a tracciabilità.

È NECESSARIO ACQUISIRE IL CIG?

Si, vedasi domanda precedente.

È NECESSARIO ACQUISIRE IL CUP?

È possibile, ma non obbligatorio.

SCUOLE ADERENTI ALLE INIZIATIVE

SONO UNA SCUOLA, POSSO ESSERE PARTNER?

No. Ai sensi dell'articolo 3, comma 6, sono escluse in qualità di partner, indipendentemente dalla forma giuridica, le istituzioni scolastiche statali e paritarie. Le scuole sono considerate "beneficiarie" delle attività e dovranno compilare l'apposito accordo di adesione.

È OBBLIGATORIO INDICARE IN QUALI PLESSI DI SVOLGERANNO LE ATTIVITÀ?

Si, è obbligatorio individuare ed indicare le istituzioni scolastiche beneficiarie delle attività e allegare gli accordi di adesione. Le scuole possono aumentare rispetto a quanto dichiarato in fase di candidatura; è importante ricordare che l'accettazione comporta la conferma che questo verrà realizzato senza subire alcuna modifica in merito al numero dei destinatari e agli obiettivi formativi previsti in fase di candidatura. Qualora il finanziamento assegnato sia inferiore a quanto richiesto, le attività potranno essere ridotte in termini di ore proporzionalmente al finanziamento ottenuto.

I RAPPORTI CON LE ALTRE SCUOLE IN RETE DEVONO ESSERE FORMALIZZATI?

Si. Ai sensi dell'articolo 5, comma 6, lettera c) devono essere allegati eventuali accordi di rete con le istituzioni scolastiche sottoscritto in firma digitale a pena inammissibilità del documento, anche ai fini della data certa, dai dirigenti scolastici.

È PREVISTO UN NUMERO MINIMO DI PLESSI DA COINVOLGERE?

No, non è previsto un numero di plessi minimo da coinvolgere.

È OBBLIGATORIO COINVOLGERE PLESSI CHE NON SIANO MAI STATI COINVOLTI IN ATTIVITÀ' NELL'AMBITO DEL PIANO?

Non è obbligatorio, ma in fase di valutazione si terrà conto della presenza nella candidatura di istituti scolastici che non hanno precedentemente partecipato ad attività di educazione all'immagine nell'ambito del Piano, come indicato nel criterio 1 b) della Tabella 1 – Criteri di valutazione.

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

QUALE DOCUMENTAZIONE DEVO ALLEGARE ALLA DOMANDA?

Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, alle richieste di contributo dovranno essere allegati, **a pena inammissibilità della domanda**:

- nomina del responsabile scientifico del progetto (secondo modello in piattaforma), sottoscritta in firma autografa o digitale dal legale rappresentante e dal responsabile scientifico,

comprendente la dichiarazione di impegno di quest'ultimo a non assumere tale incarico in altri progetti presentati nel presente bando;

- b) accordi di collaborazione con l'ente o gli enti partner (secondo modello in piattaforma), sottoscritti in firma autografa o digitale dai legali rappresentanti, che dovranno corrispondere a quelli indicati nella scheda progetto e dovranno riportare la dichiarazione dell'ente partner di adesione a massimo 2 progetti stabilito a valere sul presente bando.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 6, alle richieste di contributo dovranno essere inoltre allegati:

- a) curriculum vitae del responsabile scientifico del progetto;
- b) lettera di presentazione di massimo 2 cartelle dell'ente/degli enti partner presente/i;
- c) eventuale accordo di rete con le istituzioni scolastiche sottoscritto in firma digitale a pena inammissibilità del documento, anche ai fini della data certa, dai dirigenti scolastici;
- d) eventuale attestazione di co-finanziamento, nella quale siano evidenziati la denominazione del soggetto co-finanziatore e l'apporto in termini economici, sottoscritta in firma digitale, a pena inammissibilità del documento, anche ai fini della data certa, dal legale rappresentante del soggetto co-finanziatore;
- e) eventuale accordo di collaborazione (secondo modello in piattaforma) con gli "Operatori di educazione visiva a scuola" selezionati nell'ambito del "Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola". L'accordo deve essere sottoscritto in firma digitale, a pena inammissibilità del documento, anche ai fini della data certa, dal legale rappresentante del soggetto richiedente e dal professionista;
- f) eventuale altra documentazione utile.

ALL'INTERNO DEL MODULO DI CANDIDATURA È NECESSARIO INDICARE UNA SERIE DI DATI QUANTITATIVI, FRA I QUALI IL NUMERO DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE, DOCENTI E STUDENTI COINVOLTI. COSA SUCCEDA SE ALLA FINE DEL PROGETTO NON VENGONO RAGGIUNTI I DESTINATARI PREVISTI IN FASE DI CANDIDATURA?

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a) i beneficiari prima di avviare il progetto, devono accettare il contributo assegnato tramite l'apposita piattaforma. L'accettazione comporta la conferma che questo verrà realizzato senza subire alcuna modifica in merito al numero dei destinatari e agli obiettivi formativi previsti in fase di candidatura. Qualora il finanziamento assegnato sia inferiore a quanto richiesto, le attività potranno essere ridotte in termini di ore proporzionalmente al finanziamento ottenuto. I beneficiari sono tenuti a comunicare e opportunamente motivare tutte le variazioni progettuali che dovessero intervenire in qualsiasi momento, ogni variazione rispetto agli elementi, ai dati e alle informazioni comunicati nella domanda di partecipazione.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, Il MiC e il MIM si riservano la facoltà di svolgere controlli e sopralluoghi ispettivi, sia documentali, sia tramite ispezioni in loco, anche in itinere, avvalendosi sia di propri funzionari, ovvero di altre strutture dei Ministeri, sia di incaricati esterni, anche a fini di monitoraggio. Tali controlli sono finalizzati alla verifica ed accertamento del rispetto delle condizioni previste per la concessione del contributo, nonché alla verifica della conformità degli interventi

realizzati rispetto al progetto sovvenzionato e della circo stanza che i costi dichiarati siano reali ed effettivamente sostenuti e corrispondano ai documenti contabili e giustificativi conservati dal beneficiario.

Come indicato all'articolo 11 "Revoca e decadenza del contributo", la DG Cinema e audiovisivo, d'intesa con il MIM, può revocare, in tutto o in parte, il contributo assegnato qualora eventuali modifiche apportate all'iniziativa determinino un sostanziale scostamento nella natura e negli obiettivi dell'iniziativa medesima.

VALUTAZIONE E ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO

DA CHI SARÀ SVOLTA LA FASE DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI?

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, a seguito della preventiva fase di istruttoria amministrativa, le proposte progettuali ammesse saranno valutate da un'apposita Commissione, nominata con decreto del Ministro della Cultura, presieduta da un membro designato dal Ministro della Cultura e da tre membri designati dal Ministero della Cultura e da tre membri designati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, scelti tra personalità di comprovata qualificazione ed esperienza professionale nell'ambito dell'educazione all'immagine e del linguaggio cinematografico e audiovisivo, della formazione, della progettazione e gestione degli interventi.

QUALI SONO LE MODALITÀ CON CUI SI SVOLGERÀ LA FASE DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI?

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2 e 3, la Commissione, sulla base dei criteri e dei sotto-criteri previsti nella Tabella 1 allegata al bando, provvede alla valutazione dei progetti assegnando i relativi punteggi. Il punteggio minimo per accedere al contributo è di 60 (sessanta) punti su un massimo di 100 (cento), con la previsione di soglie minime in relazione al criterio n. 1 specificatamente indicate nella Tabella 1 allegata. I progetti che ottengono un punteggio inferiore alle suddette soglie minime non sono sottoposti a valutazione in relazione ai criteri successivi.

SONO PREVISTE DELLE PREMIALITÀ IN FASE DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI?

Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, nella valutazione della proposta progettuale costituirà premialità il coinvolgimento di sale cinematografiche e Istituti di Istruzione Superiore Statali (Università, AFAM e ITS), attraverso Dipartimenti specializzati nell'ambito del cinema e dell'audiovisivo, e il coinvolgimento di plessi che non siano stati interessati da progetti finanziati nell'ambito di una o più annualità del "Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola" – annualità 2018, 2019, 2022, 2023.

BUDGET DI PROGETTO

QUALI SONO I COSTI AMMISSIBILI?

Sono ammissibili le voci di costo indicate nell'allegato 1 del bando, nei limiti ivi indicati e che siano:

- a) **pertinenti e strettamente correlate all'iniziativa;**
- b) supportate da **documentazione conforme alla normativa civilistica, amministrativa e tributaria** e correttamente **riportate nelle scritture contabili e nel bilancio;**
- c) comprovate da **documentazione fiscale** (fatture, ricevute fiscali, ecc.) **intestata al soggetto capofila** che, nel caso di importi superiori a 500,00 euro, **deve riportare nel campo note la seguente dicitura "Fondi del Piano Nazionale Cinema per la Scuola MiC-MIM 2024 azione A"**;
- d) **effettivamente sostenute dal soggetto capofila** a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria ed **entro il 15 giugno 2026**, con modalità conformi alla normativa di riferimento in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217. A tal fine, saranno considerate non ammesse alla rendicontazione le spese sostenute per la realizzazione di attività successive al predetto termine perentorio (15 giugno 2026).

A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO MASSIMO RICHIEDIBILE?

Contributo massimo ammissibile:

- a) Azione A.1 "CinemaScuola LAB - secondaria di I e II grado". Il contributo non può essere superiore a **70.000 euro**;
- b) Azione A.2 "CinemaScuola LAB - infanzia e primaria". Il contributo non può essere superiore a **70.000 euro**;
- c) Azione A.3 "Visioni Fuori-Luogo". Il contributo non può essere superiore a **80.000 euro**.

COSA SI INTENDE PER LE MACRO-VOCI DI SPESA?

- **Coordinamento scientifico e progettazione**

Costi sostenuti per risorse umane, interne o esterne al soggetto capofila, per la progettazione dell'iniziativa e per il coordinamento scientifico (responsabile).

- **Spese di segreteria e di gestione amministrativa**

Costi sostenuti per risorse umane, interne o esterne al soggetto capofila, coinvolte in attività di segreteria strettamente necessarie alla realizzazione del progetto e di gestione delle varie attività necessarie all'attuazione del progetto. Sono comprese le spese del personale per la gestione amministrativa e contabile.

- **Attività di consulenza e di collaborazioni per la didattica**

Costi sostenuti per risorse umane, interne o esterne al soggetto capofila, coinvolte nel progetto per svolgere attività didattica ed educativa legata al progetto.

- **Altre attività di consulenza e di collaborazioni per le attività progettuali**

Risorse umane coinvolte nel progetto che non svolgono attività didattica ed educativa, interne o esterne al soggetto capofila.

- **Logistica, affitto, allestimento**

Costi sostenuti per affitto (extra scolastico), allestimento, adeguamento funzionale di spazi e ambienti, di aule didattiche, utili a favorire il corretto svolgimento delle attività progettuali.

- **Utilizzo delle opere audiovisive**

Costi sostenuti per l'utilizzo delle opere audiovisive protette dal diritto d'autore ovvero da diritti di proprietà intellettuale.

- **Strumentazione tecnologica necessaria per lo svolgimento del progetto**

Costi sostenuti per l'acquisto di materiali tecnologici utili al rinnovamento delle dotazioni in possesso degli organismi, a titolo esemplificativo rientrano, in tale tipologia, i costi relativi all'acquisto di: piattaforme, software, dispositivi digitali individuali, webcam e document camera, creazione e/o aggiornamento siti internet.

- **Affitto e acquisto di altri beni e servizi per la realizzazione delle attività progettuali**

Costi sostenuti per l'acquisto di beni e/o servizi strettamente utili alla realizzazione del progetto e coerenti con le attività previste dall'iniziativa. Le risorse umane coinvolte nel progetto non sono a valere sulla presente macro-voce di spesa. Sono contemplate all'interno di questa voce i costi per i trasporti di studenti e/o insegnanti per la partecipazione alle attività.

- **Missioni e ospitalità, ove previste dal progetto**

Costi sostenuti per delegazioni artistiche, giuria, artisti, giornalisti, critici, personalità e operatori del settore, direttore artistico o suoi delegati; sono ammissibili esclusivamente le spese strettamente collegate all'iniziativa e autorizzate dal rappresentante legale dell'ente che ne dichiara il diretto collegamento con l'iniziativa sovvenzionata, e che risultino espressamente ratificate da un verbale di delibera e/o da altro atto formale dell'ente medesimo, da trasmettere allegato al consuntivo di spesa.

- **Promozione e pubblicità dell'iniziativa riferite ai contenuti e agli obiettivi del progetto**

Costi sostenuti per la specifica azione di informazione, promozione e diffusione dell'iniziativa e dei risultati raggiunti. A titolo esemplificativo per la stampa di pubblicazioni, cataloghi cartacei e digitali, volantini pubblicitari, ecc.; spese per pubblicità on line; acquisto di premi.

- **Monitoraggio e valutazione dei risultati**

Costi sostenuti per eventuali attività utili a verificare il grado di soddisfazione dei beneficiari e di acquisizione di conoscenze e competenze a seguito delle attività educative.

- **Spese generali (autorizzazioni, assicurazioni, eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute dal revisore dei conti per attività di controllo amministrativo e contabile sulla base dei giustificativi di spesa presentati, ecc.)**

Costi sostenuti per autorizzazioni, concessioni, eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute dal revisore dei conti per attività di controllo amministrativo e contabile sulla base dei giustificativi di spesa presentati, ecc.

DOVE POSSO INSERIRE LE SPESE DI TRASPORTO PER RECARSI IN SALA CINEMATOGRAFICA?

Devono essere inserite all'interno della voce *“Affitto e acquisto di altri beni e servizi per la realizzazione delle attività progettuali”*.

LE SALE CINEMATOGRAFICHE EMETTONO IL BIGLIETTO. QUESTO PUÒ VALERE COME FATTURA?

Sì, il biglietto di ingresso emesso dalle sale cinematografiche vale come emissione di fattura.

Secondo quanto previsto dal DPR 633/72 tuttora vigente, all'articolo 74 quater comma 2: *“Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni”*. In fase di rendicontazione è, dunque, ammesso come giustificativo di spesa il biglietto acquistato.

Tenuto conto che la certificazione dei corrispettivi per gli spettacoli rappresenta una deroga alla normativa ordinaria in materia IVA che individua nella fattura il documento fiscale obbligatorio atto a comprovare l'avvenuta cessione di beni o la prestazione di servizi e il diritto a riscuoterne il prezzo, si possono intraprendere due soluzioni:

- A) L'istituzione scolastica capofila raccoglie i biglietti emessi dal Cinema, ai sensi della normativa sopra esposta, quali titoli giustificativi del pagamento;
- B) L'esercente cinematografico o l'ente gestore emette una fattura elettronica per il totale degli ingressi e un biglietto che non vale come certificazione di corrispettivo, ma solo come titolo di legittimazione all'accesso.

Le attività di spettacolo alle quali applicare le suddette disposizioni sono elencate alla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972

Tabella C - Spettacoli ed altre attività

- 1) Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private;
- 2) spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono;
- 3) esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettoni o a moneta; lezioni di ballo collettive; rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari;

- 4) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti;
- 5) mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministero delle finanze ed altre manifestazioni similari;
- 6) prestazioni di servizio fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite.

ACCANTO AD ALCUNE MACRO-VOCI DI SPESA È PRESENTE UNA PERCENTUALE. A COSA SI RIFERISCE?

La percentuale massima indicata per alcune macro-voci di spesa è riferita all'importo complessivo del budget di progetto (somma di tutte le macro-voci presenti). L'importo previsto per la specifica voce di costo non deve superare la percentuale massima indicata nell'Allegato 1 al bando. Qualora l'importo superasse la percentuale massima indicata, la differenza tra quanto indicato e l'importo corrispondente alla percentuale massima sarà decurtato dal costo complessivo del progetto.

COSA SI INTENDE PER "RIMODULAZIONE"?

Qualora, a seguito della pubblicazione della graduatoria, venisse assegnato un contributo inferiore a quanto richiesto, l'ente dovrà procedere alla rimodulazione delle voci di costo del progetto e alla segnalazione delle variazioni al progetto.

A SEGUITO DELL'ACCETTAZIONE E RIMODULAZIONE DEL BUDGET È POSSIBILE RIFORMULARE NUOVAMENTE IL BUDGET?

A seguito della rimodulazione e accettazione del contributo in piattaforma, e della buona riuscita del suddetto procedimento, non è più possibile cambiare il budget preventivato. Si ricorda però che in fase di rendicontazione è possibile prevedere uno scostamento, rispetto a quanto previsto in fase di accettazione, non superiore al 20% per le singole voci di costo. Lo sfioramento della suddetta percentuale comporta il riesame dell'entità del contributo assegnato in relazione alle attività svolte.

È CONSENTITO IL CO-FINANZIAMENTO? SE SÌ, COME VA INSERITO ALL'INTERNO DELLA DOMANDA DI CANDIDATURA?

Sì, il co-finanziamento è consentito ed è un elemento aggiuntivo di valutazione, come indicato nel criterio di valutazione 3 b) della Tabella 1 allegata al bando.

Ai fini della considerazione di tale elemento nella valutazione, è necessario allegare una attestazione di co-finanziamento, nella quale siano evidenziati la denominazione del soggetto co-finanziatore e l'apporto in termini economici, sottoscritta in firma digitale, a pena inammissibilità del documento, anche ai fini della data certa, dal legale rappresentante del soggetto co-finanziatore.

Nella scheda di candidatura, alla sezione “Costi di realizzazione del progetto”, sarà dunque necessario:

- a) al punto 2 segnalare se il progetto è realizzato con altri fondi oltre a quelli del Piano;
- b) al punto 3 indicare l'importo del co-finanziamento;
- c) al punto 4 allegare la relativa attestazione;
- d) al punto 5 elencare per ogni organizzazione che contribuisce finanziariamente denominazione e relativo importo, che devono corrispondere con quanto presente nella/e attestazione/i allegate;
- e) al punto 6 elencare e descrivere l'azione o le azioni che saranno cofinanziate;
- f) al punto 7 indicare il totale del costo del progetto, ovvero la somma del valore del contributo oggetto della richiesta e del valore del cofinanziamento.

POSSO INSERIRE UN CO-FINANZIAMENTO NON ANCORA FORMALIZZATO?

No, il co-finanziamento deve essere necessariamente supportato mediante attestazione.

È CONSENTITO PREVEDERE LE SPESE NEL PERIODO EXTRA SCOLASTICO (PERIODO ESTIVO)?

Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, le voci di costo sostenute nel periodo extra scolastico (periodo estivo) saranno ammissibili fino alla percentuale massima del 20% del costo complessivo ammissibile. Le attività didattiche dovranno svolgersi durante l'anno scolastico.

COME RETRIBUIRE E RIMBORSARE LE SPESE AI PROFESSIONISTI COINVOLTI NEL PROGETTO, INCLUSI GLI EVENTUALI OPERATORI DI EDUCAZIONE VISIVA A SCUOLA?

Nella determinazione del trattamento economico/retributivo dei professionisti coinvolti nelle attività progettuali, si conferma la necessità di fare riferimento al CCNL riferito alla categoria professionale a cui appartiene il singolo professionista. Per il rimborso spese, è possibile per il professionista anticipare le spese, quali ad esempio treno, vitto o alloggio. Il formatore/professionista invierà una nota – documento contabile di rimborso spese - contenente l'indicazione delle relative fatture, all'ente beneficiario. Tali note, sulla base delle quali l'ente beneficiario erogherà il rimborso, corrisponderanno ai documenti giustificativi che l'ente beneficiario potrà presentare in fase di rendicontazione.

È POSSIBILE PREVEDERE UN COMPENSO PER IL PERSONALE SCOLASTICO?

Può essere previsto un compenso per il D.S. e il D.S.G.A., così come per tutto il resto del personale scolastico coinvolto nelle attività progettuali, secondo quanto previsto dal CCNL comparto scuola vigente, esclusivamente se le attività svolte nell'ambito del progetto non rientrano fra gli oneri ricadenti nell'ufficio cui si è preposti, secondo il principio della necessaria onnicomprensività o unitarietà della retribuzione. Ulteriore condizione per l'accesso al compenso, va individuata nella necessaria preventiva autorizzazione da parte dell'organo sovraordinato competente. A titolo meramente esemplificativo, si evidenzia che il D.S. non potrà conferire l'incarico a sé stesso con atto autonomo, dovendo questi essere all'uopo autorizzato dall'Ufficio Scolastico Regionale competente

per territorio. Tali attività aggiuntive dovranno, in ogni caso, essere previamente autorizzate e debitamente motivate e giustificate in fase di rendicontazione.

IL REVISORE CONTABILE DEVE ESSERE RETRIBUITO?

Le istituzioni scolastiche statali devono riferirsi al Revisore MIM (in sua assenza al revisore MEF), la cui retribuzione include tutte le attività eseguite nell'anno scolastico che siano confluite nel programma annuale e nel conto consuntivo. La rendicontazione delle attività progettuali è un onere ricadente nell'ufficio cui è preposto il revisore, con la conseguenza che la scuola non è tenuta alla prestazione di un corrispettivo ad hoc. È possibile però prevedere un eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute dal revisore dei conti per attività di controllo amministrativo e contabile sulla base dei giustificativi di spesa presentati.

SE IL FINANZIAMENTO ASSEGNATO È INFERIORE AL TOTALE DEL BUDGET INVIATO IN FASE DI CANDIDATURA, POSSO RIDURRE IL NUMERO DI STUDENTI / DOCENTI DESTINATARI?

Come previsto da bando all'articolo 9, comma 1 "Obblighi del beneficiario", i soggetti beneficiari del contributo devono, prima di avviare il progetto, accettare il contributo assegnato attraverso l'apposito sito cinemaperlascuola.istruzione.it. L'accettazione comporta la conferma che questo verrà realizzato senza subire alcuna modifica in merito agli obiettivi formativi previsti in fase di candidatura. Qualora il finanziamento assegnato sia inferiore a quanto richiesto, le attività potranno essere ridotte in termini di ore proporzionalmente al finanziamento ottenuto. I beneficiari sono tenuti a comunicare e opportunamente motivare tutte le variazioni progettuali che dovessero intervenire in qualsiasi momento, ogni variazione rispetto agli elementi, ai dati e alle informazioni comunicati nella domanda di partecipazione, compresa l'eventuale sostituzione del responsabile scientifico in fase di realizzazione del progetto.

Si specifica, inoltre, che come previsto dall'articolo 11 "Revoca e decadenza del contributo", al comma 1, la DG Cinema e audiovisivo, d'intesa con il MIM, può revocare, in tutto o in parte, il contributo assegnato qualora eventuali modifiche apportate all'iniziativa determinino un sostanziale scostamento nella natura e negli obiettivi dell'iniziativa medesima.

PROFILAZIONE IN PIATTAFORMA

Le **istituzioni scolastiche statali** saranno automaticamente profilate sulla base delle informazioni sulle sedi di servizio del Dirigente Scolastico presenti su "Responsabili Istituzioni scolastiche". Le **istituzioni scolastiche paritarie**, ai fini della profilazione, dovranno procedere con la variazione dei "Dati del coordinatore delle attività didattiche" all'interno dell'applicazione "[Anagrafe Scuole non Statali](#)".

Le **richieste di profilazione** per istituzioni scolastiche paritarie mai profilate o di modifica dei dati per le istituzioni scolastiche statali o paritarie già profilate sulla piattaforma, devono essere

trasmesse, attraverso l'indirizzo e-mail cinemaperlascuola@istruzione.it, **almeno 5 giorni lavorativi prima della data di scadenza** per consentire le necessarie procedure tecniche.

MODELLI DA UTILIZZARE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

QUALI SONO I MODELLI DA UTILIZZARE PER LA STIPULA DI ACCORDI?

I modelli preimpostati, presenti anche nel modulo di candidatura in piattaforma, sono:

- accordi di collaborazione con gli **enti partner** (SCARICA [QUI](#));
- accordi di adesione con le **scuole in rete** (SCARICA [QUI](#));
- nomina del **responsabile scientifico** del progetto (SCARICA [QUI](#));
- eventuale accordo di collaborazione con gli **“Operatori di educazione visiva a scuola”** selezionati nell'ambito del “Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola” (SCARICA [QUI](#)).

DEVO NECESSARIAMENTE ATTENERMI AI MODELLI PRESENTI ONLINE

Sì, è necessario attenersi ai modelli predisposti dai Ministeri.

CANALI DI ASSISTENZA

IN CASO DI QUESITI, QUALI SONO I CONTATTI AI QUALI È POSSIBILE RIVOLGERSI?

Per quesiti relativi alla partecipazione ai bandi e alla compilazione dei moduli di candidatura è possibile scrivere all'indirizzo e-mail cinemaperlascuola@istruzione.it.